

## RAPPORTO

della Commissione della Gestione  
sul messaggio 30 novembre 1954, circa la modificazione transitoria  
della legge 20 ottobre 1950 sulla Cassa pensioni dei magistrati, dei  
funzionari, degli impiegati, dei membri del Corpo della gendarmeria  
e degli operai dello Stato, e della legge 17 ottobre 1950  
sulla Cassa pensioni del corpo insegnante

(del 1. luglio 1955)

Il messaggio sottoposto al nostro esame ed alle nostre deliberazioni porta la data del 30 novembre 1954. Esso riveste una certa urgenza ma non potè essere esaminato prima in quanto sembrava imminente la presentazione da parte dei periti, incaricati di riferire sulle Casse pensioni, del loro rapporto. Ora il ritardo frapposto alla presentazione di questo rapporto, ha indotto il Consiglio di Stato a proporre una soluzione provvisoria, in attesa della sistemazione definitiva dei diversi problemi inerenti alle due Casse pensioni, per non lasciare gli assicurati in una situazione incerta, che per sua natura esige di essere chiarita, almeno provvisoriamente.

Si tratta di quanto segue :

I membri delle due Casse pensioni sono ora assicurati per lo stipendio percepito in base al vecchio organico, maggiorato del 40 %, per tener calcolo delle indennità di rincarico, dedotta una quota fissa di coordinamento di Fr. 1.500,—. Ma il nuovo organico, entrato in vigore il 1. gennaio 1955, ha soppresso il regime delle indennità di rincarico ed ha portato a notevoli aumenti degli stipendi, ciò che comporta l'esame del problema della somma che dovrebbe essere assicurata, per fissarla a nuovo. Un problema per sua natura complicato e che non può essere risolto da oggi a domani, anche in relazione agli studi in corso per la revisione generale della legge sulle Casse pensioni e la fusione della Cassa pensione impiegati con la Cassa pensione docenti, studi che non possono essere condotti a termine prima di avere il responso dei periti.

Si aggiunga che il nuovo ordinamento comporterà una maggiorazione della somma assicurata, maggiorazione che gli assicurati dovranno riscattare con il versamento di contributi che saranno di una certa importanza e che esigerà nuovi sacrifici finanziari da parte degli assicurati, che dovranno necessariamente essere distribuiti su di un certo numero di anni.

Si aggiunga che in base alle vigenti disposizioni, in caso di aumento generale dello stipendio risultante da una modificazione dell'organico, dovrà essere deciso con disposizione legislativa se e in quale misura l'aumento deve essere computato agli effetti della Cassa pensioni. Anche questa disposizione legislativa non è concepibile prima di avere le perizie che non possono essere improvvisate, dati gli elementi nuovi dei quali i periti devono tener calcolo, in conseguenza della cambiata situazione. Da ciò la necessità impellente di regolare la situazione provvisoriamente, in attesa della sistemazione definitiva, a partire dal 1. gennaio 1955, ciò che il Consiglio di Stato si propone di fare con l'annesso disegno di legge, che fissa i rapporti dei dipendenti dello Stato verso le rispettive Casse pensioni, provvisoriamente, salvo futuro congruaglio. Il progetto di legge distingue necessariamente la posizione degli assicurati alle Casse pensioni al 31 dicembre 1954 e quella dei nuovi assicurati che entrano a far parte della Cassa pensioni a partire dal 1. gennaio 1955. Il disegno di legge prevede la

percezione della quota del 7 % già sul nuovo stipendio, meno Fr. 1.500,— salvo futuro conguaglio; e prevede pure che la quota di riscatto dell'aumento della somma assicurata, venga versata nel periodo di 4 anni, sempre salvo futuro conguaglio a situazione accertata.

La vostra Commissione riconosce l'opportunità di questo ordinamento provvisorio, in attesa dell'ordinamento definitivo e propone l'adozione del relativo disegno di legge, così come è stato riveduto dalla Commissione all'art. 3 lit. d) ed f).

*Per la Commissione della Gestione :*

E. Zeli, relatore

Borella A. — Bottani — Ferretti  
— Ghisletta — Jolli — Merlini —  
Pagani — Pellegrini A., con riserva  
— Verda

Disegno di

## LEGGE

che modifica transitoriamente quella del 20 ottobre 1950 sulla Cassa pensioni dei magistrati, dei funzionari, degli impiegati, dei membri del Corpo della gendarmeria e degli operai al servizio dello Stato, e quella del 17 ottobre 1950 sulla Cassa pensioni del Corpo insegnante del Cantone Ticino

(del . . . . .)

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 30 novembre 1954 n. 520 del Consiglio di Stato,

*decreta :*

*Art. 1.* — L'art. 6 della legge 20 ottobre 1950 sulla Cassa pensioni dei magistrati, dei funzionari, degli impiegati, dei membri del Corpo della gendarmeria e degli operai al servizio dello Stato è abrogato salvo il suo paragrafo.

*Art. 2.* — L'art. 58 I opv. della legge 17 ottobre 1950 sulla Cassa pensioni del Corpo insegnante del Cantone Ticino è abrogato.

*Art. 3.* — A partire dal 1. gennaio 1955 e fino all'entrata in vigore del decreto legislativo che stabilirà se e in quale misura vada assicurato l'aumento generale degli stipendi risultante dalle modificazioni dell'organico conseguite con la legge del 5 novembre 1954, e senza pregiudizio per quella futura sistemazione, i rapporti dei dipendenti dello Stato verso le rispettive Casse pensioni sono regolate come segue :

a) ogni dipendente rimane iscritto alla Cassa per la somma assicurata al 31 dicembre 1954;

- b) i dipendenti che dovessero entrare a far parte della Cassa pensioni dopo il 1. gennaio 1955, saranno transitoriamente assicurati per la somma del loro stipendio d'organico meno la quota di coordinamento di Fr. 1.500,—, salvo futuro conguaglio;
- c) tanto i dipendenti quanto lo Stato e i Comuni verseranno a partire dal 1. gennaio 1955 la quota del 7% sul nuovo stipendio (per i docenti sullo stipendio d'organico) meno Fr. 1.500,—, ritenuto che la quota medesima verrà raggugiata alla quota effettivamente corrispondente allo stipendio assicurato al momento in cui esso sarà definitivamente accertato;
- d) i dipendenti verseranno la quota di riscatto dell'aumento di somma assicurata, in base alle relative leggi, nel periodo di 4 anni, ritenuto che l'importo medesimo venga loro accreditato in un conto di attesa e raggugiato al nuovo stipendio assicurato e alle condizioni di riscatto relative;
- e) i pensionati dopo il 1. gennaio 1955 riceveranno le prestazioni sulla base dello stipendio assicurato, salvo il diritto a ulteriore conguaglio;
- f) le future disposizioni di legge regoleranno definitivamente il periodo transitorio.

*Art. 4.* — Il Consiglio di Stato è autorizzato a emanare le disposizioni esecutive per l'applicazione dei principi suesposti.

*Art. 5.* — La presente legge, data la sua natura transitoria, è dichiarata di carattere urgente, ed entra in vigore con effetto a contare dal 1. gennaio 1955.

